

# CORSO PER ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

**DOCENTE: Ing. Umberto Serio**

## ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

### TERMINI E DEFINIZIONI

- *Vengono definite “Piattaforme di lavoro mobili elevabili” le macchine mobili destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.*



## ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

### TERMINI E DEFINIZIONI

- *AUTOGRU CON PIATTAFORMA AEREA*
- *L'autogrù è un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed un apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da*
- *Apposita postazione. Il suo impiego in cantiere può essere il più disparato, data la versatilità del mezzo e le differenti potenzialità dei tipi in commercio, e può andare dal sollevamento (e posizionamento) dei componenti della gru, a quello di macchine o dei semplici materiali da costruzione, ecc.*
- *Le piattaforme elevatrici sono adatte a qualsiasi automezzo e ad ogni tipologia di carico.*



## ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

### TERMINI E DEFINIZIONI

- *Le differenti opzioni proposte, quali spondine di contenimento del carico, spondine di collegamento all'automezzo, ringhiere di sicurezza, barriera anticadute ed altre, servono a soddisfare le esigenze del singolo utilizzatore, garantendo il rispetto della norma europea EN1570, la quale specifica i requisiti di sicurezza per piattaforme a pantografo per sollevare abbassare merci e/o persone.*

ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

**TESTO UNICO: L'IMPATTO SULLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI**

- *Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il Dlgs 81/2008 meglio conosciuto come "Testo Unico".*
- *Il "testo Unico" ha lo scopo principale di ricondurre ad un unico testo le norme e leggi che nel corso degli anni si sono susseguite e, in qualche caso sovrapposte, in materia di sicurezza sul lavoro.*

ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

**TESTO UNICO: L'IMPATTO SULLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI**

- *Il Testo Unico chiarisce alcuni aspetti che nei testi precedenti erano trattati in modo non specifico o addirittura non trattati. I temi di maggiore interesse – per quanto riguarda il settore delle Piattaforme di Lavoro Elevabili - sono:*
- *a) Formazione, informazione ed addestramento degli operatori;*
- *b) Manutenzione ed espletamento delle verifiche periodiche delle PLE;*
- *c) Obblighi dei Noleggiatori e Concedenti in uso.*

ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

TESTO UNICO: L'IMPATTO SULLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI

- **FORMAZIONE**
- *Il T.U. definisce i concetti di Formazione, Informazione ed Addestramento:*
- *formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;*

ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

**TESTO UNICO: L'IMPATTO SULLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI**

- informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

**TESTO UNICO: L'IMPATTO SULLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI**

- *Gli Art.36 e 37 e 73 stabiliscono l'obbligo di formazione ed informazione degli operatori sotto la responsabilità del Datore di lavoro.*
- *L'art.18 stabilisce che il datore di lavoro, deve prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.*

ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

**TESTO UNICO: L'IMPATTO SULLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI**

- *Viene in pratica stabilito che il datore di lavoro che concede in uso una PLE ad un proprio dipendente (ma anche ad una azienda esterna incaricata di svolgere lavori in quota all'interno del proprio stabilimento) oltre che dover provvedere alla formazione dell'operatore, deve assicurarsi che l'attrezzatura venga utilizzata solo dagli addetti formati.*

ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

**TESTO UNICO: L'IMPATTO SULLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI**

- *Allo stesso art. 37 del D.Lgs. 81/08 si precisa che il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*
- *Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.*

## ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

### RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE

- *I fabbricanti di piattaforme di lavoro aereo sono soggetti agli obblighi e divieti previsti dal D. Lgs. 81/08, e alle disposizioni del D.P.R. 459/96 (regolamento di recepimento della ex Direttiva Macchine) ora D.Lgs. n. 17/2010.*
- *Le responsabilità sono di natura:*
  - *Tecnica*
  - *Documentale*
  - *Certificativa*

ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA  
**RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE**

- **RESPONSABILITA' TECNICA**
- *Le misure per rendere le piattaforme conformi alle direttive, devono tendere a eliminare il rischio di incidenti durante l'esistenza prevedibile in tutte le sue fasi, comprese quelle di trasporto, montaggio e smontaggio.*
- *In particolare il costruttore deve esaminare il progetto per valutare i rischi effettivi che presenta in modo da individuare i requisiti essenziali di sicurezza (RESS) ad esso applicabili e quindi deve:*

ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA  
**RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE**

- **RESPONSABILITA' TECNICA**
- *Applicare il principio di integrazione della sicurezza che prevede l'eliminazione dei rischi in fase di progettazione e l'installazione dei dispositivi di sicurezza conformemente alla normativa vigente. (norma EN 280)*
- *Individuare i rischi residui e indicare all'utente le modalità di uso della macchina e dei dispositivi di protezione individuale da adottare, per la sicurezza degli operatori, in presenza di tali rischi.*

ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA  
**RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE**

- **RESPONSABILITA' DOCUMENTALE**
- *L'assolvimento delle responsabilità tecniche deve essere dimostrato, da parte del costruttore, mediante l'assunzione delle seguenti responsabilità documentali:*
- *Predisposizione del fascicolo tecnico contenete tutta la documentazione relativa alle scelte progettuali, prove effettuate e soluzioni adottate per garantire il più elevato livello di sicurezza possibile.*
- *Redazione del manuale di uso e manutenzione, scritto nella lingua dell'utente e con linguaggio comprensibile dagli utilizzatori a cui è destinato.*

## ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

### RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE

- **RESPONSABILITA' CERTIFICATIVA**
- *L'assolvimento delle responsabilità certificative rappresenta l'ultima incombenza del costruttore e si esaurisce con:*
- *Rilascio della dichiarazione di conformità della piattaforma alle direttive che la riguardano. Tale dichiarazione è estremamente importante dal punto di vista legale in quanto costituisce l'atto che consente al costruttore di marcare la macchina e garantisce l'utente circa la corretta applicazione della normativa.*

## ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

### RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE

- **RESPONSABILITA' CERTIFICATIVA**
- *La dichiarazione, oltre al riferimento alle direttive, deve contenere la identificazione del tipo, le eventuali norme seguite per soddisfare i RESS e deve infine essere sottoscritta da soggetto che può impegnare il costruttore.*
- *Apposizione della Marcatura CE e dei dati previsti di identificazione e delle caratteristiche tecniche della piattaforma.*
- *Dopo la marcatura CE il costruttore può procedere all'immissione sul mercato, ricordando che con tale termine si deve intendere la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione Europea di un prodotto, a titolo oneroso o gratuito, per la sua distribuzione o impiego.*

## ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

### RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE

- **RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE**
- *L'utilizzatore delle piattaforme, in qualità di datore di lavoro, è titolare della responsabilità generale di garantire la sicurezza sul lavoro e quindi anche delle macchine.*
- *La responsabilità penale del costruttore non esclude automaticamente quelle dell'utilizzatore, in particolare tutte le volte in cui:*
  - **L'omissione**
  - **L'errore tecnico**
  - **Il difetto della macchina**
- *siano riconoscibili all'atto dell'acquisto o nel corso*

## ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

### RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE

- **RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE**
- *dell'esercizio e comunque in tempo utile per evitare l'infortunio.*
- *E' bene sottolineare che, né l'omologazione eseguita da organi pubblici, né la dichiarazione di conformità/marcatura CE rilasciata dal costruttore, mettono al riparo il datore di lavoro dalle sue responsabilità.*
- *L'utilizzatore può considerare la piattaforma sicura solo entro le limitazioni stabilite dal costruttore e seguendone scrupolosamente le indicazioni riportate nel manuale d'uso.*

## ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

### RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE

- **RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE**
- *L'utilizzatore delle piattaforme, in qualità di datore di lavoro è garante della sicurezza, è tenuto all'osservanza del D.Lgs. 81/08 e in particolare del titolo relativo ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.*
- *La definizione fornita dal D.Lgs. 81/08 : attrezzatura di lavoro – qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, presuppone che, da parte dell'utilizzatore, vi sia la messa in servizio dell'attrezzatura, intendendo con tale termine la prima utilizzazione sul mercato dell'Unione Europea di un prodotto.*

ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA  
**RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE**

- **RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE**
- *Appare dunque chiara la profonda differenza fra i campi di applicazione del D.Lgs. 81/08 (datore di lavoro) e del D.Lgs. 17/10 (costruttore).*
- *Quest'ultimo riguarda infatti la progettazione, la fabbricazione e l'immissione sul mercato delle piattaforme che, messe in servizio come attrezzature di lavoro, passano sotto la disciplina del D.Lgs. 81/08.*

## ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

### SANZIONI

- *E' quindi assolutamente consigliabile che le imprese che abitualmente utilizzano attrezzature a noleggio si attivino per identificare e formare gli operatori destinati all'utilizzo delle stesse.*
- *Il mancato adempimento di questi obblighi è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 750 a € 2.500.*
- *La mancata informazione e/o formazione degli operatori sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro viene, invece, sanzionata molto più pesantemente con la pena dell'arresto da quattro a otto mesi o dell'ammenda da 2.000 a 4.000 Euro.*

ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

## NORME DI RIFERIMENTO TORRI E PIATTAFORME AEREE

- *La direttiva di riferimento per i costruttori dei PLE e la Direttiva Macchine.*
- *La Direttiva Macchine 98/37/EC (recepita in Italia dal D.P.R. del 24 luglio n. 459/96 e successive modifiche) era intesa per incoraggiare il libero commercio e la libera circolazione delle macchine tra tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Comprende requisiti di sicurezza essenziali che il costruttore deve rispettare prima di poter immettere sul mercato europeo una piattaforma di lavoro. Una nuova versione della direttiva 2006/42/EC è stata pubblicata ed è stata recepita col D.Lgs. 17/10 del 27 Gennaio 2010.*

ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

## NORME DI RIFERIMENTO TORRI E PIATTAFORME AEREE

- *La ISO 18893:2004, "Mobile elevating work platforms – Safety principles, inspection, maintenance and operation".  
riporta specifici riferimenti, relativi a:*
- *alle disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi, contenute nell'allegato VI del D. Lgs. 81/2008;*
- *alla Direttiva Europea 98/37/EC - Machinery Working Group WG-2005.46rev2 ("equipment used with machinery designed for lifting goods for the purpose of lifting persons");*

ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

## NORME DI RIFERIMENTO TORRI E PIATTAFORME AEREE

- *In particolare ci si sofferma sulla norma EN 14502.1 che riporta, ad esempio, una lista dei pericoli significativi, delle situazioni ed eventi pericolosi in relazione al cestello:*
  - *- inadeguatezza della resistenza meccanica;*
  - *- pericolo di caduta, urto, di contatto diretto;*
  - *- adeguatezza dei sistemi di protezione.*
- *Infine il documento si occupa della necessita di informazione, formazione e addestramento adeguati (art. 73, D.Lgs. 81/2008) per i lavoratori addetti all'uso delle PLE.*

ADDETTO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA AEREA

***FINE PARTE PRIMA***

**DOCENTE: Ing. Umberto Serio**